

**Causa C-562/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,  
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte****Data di deposito:**

11 settembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia)

**Data della decisione di rinvio:**

24 agosto 2023

**Ricorrente:**

T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.

**Convenuta:**

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

**Oggetto del procedimento principale**

Ricorso dinanzi all'Upravno sodišče [Tribunale amministrativo] mirante all'annullamento della decisione che ha rigettato un'istanza di proroga della validità di una decisione sull'assegnazione di frequenze radio; codice europeo delle comunicazioni elettroniche; prevedibilità regolatoria per i titolari di diritti; carattere chiaro, preciso e incondizionato di una disposizione di diritto dell'Unione; applicabilità diretta di disposizioni di diritto dell'Unione

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione; articolo 267 TFUE

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 49 della direttiva EECC [direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche] siano chiari, incondizionati e sufficientemente precisi, in modo da consentire ai singoli di farli valere nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative nazionali e ai giudici nazionali.
- 2) Se i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 49 della direttiva EECC debbano essere applicati anche alla proroga di quei diritti d'uso individuali dell'SFR [spettro delle frequenze radio] che siano stati assegnati prima dell'entrata in vigore della direttiva EECC, e quali siano i criteri generali che si applicano in tal caso per stabilire se un diritto individuale debba essere prorogato.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione 2): se, al fine di valutare un periodo adeguato di durata dei diritti d'uso individuali dell'SFR che sono stati assegnati durante la vigenza della direttiva «autorizzazioni» [direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], e dunque in relazione alla possibilità di una loro proroga, occorra applicare la disposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni ovvero l'articolo 5, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva di modifica della direttiva autorizzazioni [direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica], e se tali disposizioni siano a tal fine sufficientemente chiare, incondizionate e precise in modo da consentire di valutare sulla loro base l'adeguatezza della durata di un diritto d'uso individuale dell'SFR.
- 4) In caso di risposta affermativa alla questione 3): quali criteri occorra applicare al fine di valutare l'adeguatezza della durata di un diritto d'uso individuale dell'SFR ovvero l'obbligo di una proroga dello stesso.
- 5) Se, in caso di risposta affermativa alle questioni 1), 2) o 3), debba tenersi conto, ai fini della decisione sulla proroga, del fatto che la possibilità di una proroga eccedente i 15 anni era espressamente esclusa dalle norme nazionali vigenti all'epoca della cessazione del suddetto diritto d'uso.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate**

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), in particolare articolo 5;

Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva di modifica della direttiva autorizzazioni), in particolare articolo 3;

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva EECC), in particolare articoli 49, 50, paragrafo 1, e 124

### **Disposizioni nazionali richiamate**

L'articolo 155 della Costituzione della Repubblica di Slovenia stabilisce quanto segue:

«Le leggi, le altre norme e gli atti a carattere generale non possono avere effetti retroattivi. Soltanto la legge può stabilire che talune sue specifiche disposizioni abbiano effetto retroattivo, qualora ciò sia richiesto dal pubblico interesse e sempre che ciò non incida su diritti acquisiti».

Zakon o elektronskih komunikacijah [legge sulle comunicazioni elettroniche] (ZEKom)

L'articolo 50 dello ZEKom così disponeva:

«(1) La decisione sull'assegnazione di radiofrequenze viene emessa dall'Agenzia per un tempo determinato, e più precisamente per una durata massima di 15 anni, tranne che per l'assegnazione di frequenze radio che siano destinate ai servizi di radiotelefonía mobile aeronautica e marittima.

(...)».

L'articolo 51 dello ZEKom così disponeva:

«La validità di una decisione sull'assegnazione di radiofrequenze può essere prorogata su richiesta del titolare della stessa, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni che sono prescritte al momento della scadenza della sua validità per l'uso di queste radiofrequenze».

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), che il 15 gennaio 2013 ha sostituito lo ZEKom ed è rimasto applicabile fino al 9 novembre 2022, in quanto il 10 novembre 2022 è entrato in vigore lo Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), mediante il quale è stata trasposta nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva EECC.

L'articolo 53, paragrafo 1, dello ZEKom-1 stabiliva quanto segue:

«La decisione sull'assegnazione di radiofrequenze viene emessa dall'Agenzia per un tempo determinato, rispettando un periodo adeguato, necessario per l'ammortamento degli investimenti, e comunque per una durata massima di 15 anni, tranne che per l'assegnazione di frequenze radio che sono destinate ai servizi di radiotelefonía mobile aeronautica e marittima».

L'articolo 54, paragrafi 1, 5 e 6, della legge suddetta disponeva quanto segue:

«(1) La validità della decisione sull'assegnazione di radiofrequenze, ad eccezione delle decisioni sull'assegnazione di frequenze radio al fine di garantire la fornitura di servizi pubblici di comunicazione agli utenti finali, può essere prorogata su richiesta del suo titolare, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni che sono prescritte al momento della cessazione della sua validità per l'uso di queste radiofrequenze, e tenendo conto altresì delle finalità previste dagli articoli 194, 195, 196 e 197 della presente legge.

(...)

(5) In caso di concessione della proroga, l'Agenzia emette una nuova decisione sull'assegnazione di radiofrequenze.

(6) La validità della decisione sull'assegnazione di radiofrequenze destinate a soddisfare esigenze di misurazione, certificazione e altre verifiche su apparecchiature radio, nonché quella della decisione sull'assegnazione di radiofrequenze destinate ad eventi pubblici, non possono essere prorogate».

L'articolo 240 dello ZEKom-1 stabiliva che le decisioni emesse sulla base dello ZEKom potevano essere oggetto di modifica, annullamento o estinzione alle condizioni e con le modalità previste dallo ZEKom-1.

L'articolo 307 dello ZEKom-2 stabilisce invece che le decisioni emesse sulla base dello ZEKom-1 e collegate a termini che al momento dell'entrata in vigore dello ZEKom-2 non erano ancora scaduti, sono oggetto di modifica, annullamento o estinzione alle condizioni e con le modalità stabilite da quest'ultima legge.

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La società T-2 d.o.o. [T-2 società per la creazione, lo sviluppo e la commercializzazione delle comunicazioni elettroniche e relative attrezzature Srl],

odierna ricorrente, era titolare di un diritto individuale all'uso delle seguenti radiofrequenze: da 1935 MHz a 1950 MHz e, in combinazione, da 2125 MHz a 2140 MHz e da 1910 MHz a 1915 MHz, che sono state ad essa assegnate per il periodo dal 21 settembre 2006 al 21 settembre 2021 mediante una decisione mirante a garantire servizi pubblici di comunicazione destinati agli utenti finali (in prosieguo: la «decisione sull'assegnazione delle radiofrequenze» o la «DARF»). Con istanza in data 20 agosto 2021, la ricorrente ha chiesto la proroga della validità della DARF nella parte in cui si riferisce alla coppia di frequenze in duplex da 1935 MHz a 1950 MHz e da 2125 MHz a 1950 MHz.

- 2 In data 1° ottobre 2021, la Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije [Agenzia per le reti e i servizi di comunicazione della Repubblica di Slovenia], odierna convenuta, ha respinto la domanda di proroga della DARF, con la motivazione che, ai sensi dello ZEKom-1, non era possibile prorogare oltre i 15 anni la validità della DARF destinata a garantire servizi di comunicazioni agli utenti finali. Ad avviso della convenuta, la disposizione di cui all'articolo 49 della direttiva EECC, invocata dalla ricorrente, non può essere applicata in sede di decisione sulla proroga, in quanto non è giuridicamente completa. Detta disposizione costituisce in parte una norma aperta nella misura in cui essa va integrata con contenuti concreti, e lascia altresì agli Stati membri un potere discrezionale riguardo alle modalità con le quali essa deve essere trasposta nell'ordinamento nazionale. La Repubblica di Slovenia, ad esempio, ha deciso che non trasporrà affatto l'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva EECC nella nuova legge, ma ha già previsto in partenza un periodo ventennale di durata dei diritti.
- 3 La convenuta sostiene che, ai sensi dell'articolo 49 della direttiva EECC, la proroga automatica dei diritti d'uso dello spettro delle frequenze radio (in prosieguo: l'«SFR»), quale proposta dalla ricorrente, non è neppure prevista. Oltre a ciò, la proroga della durata [dei diritti d'uso] individuali, in conformità all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva EECC, al fine di garantire la prevedibilità regolatoria ventennale, è stata prevista per la prima volta soltanto in virtù di tale direttiva. Questo però significa che le condizioni per la proroga devono essere note già al momento dell'assegnazione dei diritti d'uso di radiofrequenze. L'assegnazione delle radiofrequenze in questione avvenuta nell'anno 2006 non esigeva il soddisfacimento di tali condizioni.

### **Principali argomenti delle parti nel procedimento principale**

- 4 La ricorrente ha presentato un ricorso giurisdizionale per l'annullamento della decisione mediante la quale la convenuta ha respinto la sua istanza di proroga della validità della DARF. Nel ricorso, essa afferma che la convenuta avrebbe dovuto, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva EECC, nel caso di decisioni di assegnazione di radiofrequenze per le quali è fissata una validità di 15 anni, rendere possibile, prima della loro scadenza, la loro proroga per un ulteriore periodo di 5 anni, dal momento che la disciplina contenuta nello ZEKom-1 è chiaramente in contrasto con la direttiva EECC. A suo avviso, la disposizione di

cui all'articolo 49, paragrafo 2, di tale direttiva è chiara, precisa e incondizionata, motivo per cui essa è direttamente applicabile ed efficace. La finalità di detta disposizione è di garantire la certezza del diritto a beneficio degli attuali titolari di diritti, nonché la prevedibilità regolatoria per un periodo di almeno 20 anni. Essa afferma che per tale motivo il regolatore è obbligato, qualora i diritti siano stati assegnati per 15 anni, a dare corso ad un procedimento di rinnovo almeno 2 anni prima della scadenza. La ricorrente sottolinea che la direttiva EECC è vincolante per la Repubblica di Slovenia sin dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, vale a dire a partire dal dicembre 2018. Oltre a ciò, essa sostiene che tale direttiva non limita l'applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, alla sola proroga di quei diritti individuali d'uso di radiofrequenze che siano stati assegnati dopo l'entrata in vigore della direttiva stessa, bensì trova applicazione anche a quei diritti assegnati prima dell'adozione di quest'ultima che non sono ancora scaduti al momento della sua entrata in vigore. Pertanto, la convenuta avrebbe dovuto, sulla base della citata disposizione della direttiva EECC, rendere ulteriormente possibile, a partire dal 21 dicembre 2020, per i titolari di diritti ad essi assegnati per un periodo più breve di 20 anni, un prolungamento della loro validità fino a 20 anni. Ciò vale anche per la ricorrente, in quanto il periodo di 15 anni per il quale essa ha ricevuto le radiofrequenze controverse, è scaduto il 21 settembre 2021, cosicché il suo diritto, al momento dell'entrata in vigore della direttiva EECC ovvero alla data di scadenza del termine di trasposizione di quest'ultima, non era ancora venuto meno. La ricorrente chiede all'Upravno sodišče di annullare la decisione impugnata e di rinviare il caso all'agenzia convenuta per una nuova decisione.

- 5 Nel suo controricorso la convenuta sostiene che l'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva EECC è una norma dall'applicazione condizionata e che esso lascia agli Stati membri un potere discrezionale, in quanto non impone di concedere una proroga automatica. La convenuta afferma altresì che il prolungamento della durata [dei diritti d'uso] individuali per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili è previsto al fine di garantire la prevedibilità regolatoria ventennale soltanto per quelle radiofrequenze che sono state assegnate a partire dall'entrata in vigore della direttiva EECC e che la disposizione suddetta non può essere applicata retroattivamente. La convenuta sottolinea che le condizioni per la concessione della proroga avrebbero dovuto essere note già al momento dell'assegnazione del diritto d'uso delle radiofrequenze, e dunque alla data del 9 giugno 2006 allorché è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia il pubblico bando di gara relativo alle frequenze in questione. Poiché il citato pubblico bando di gara e successivamente la DARF non prevedevano la possibilità di proroga, la DARF in questione, alla luce del testo dell'articolo 49 della direttiva EECC, non è suscettibile di essere prorogata.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 6 Nella presente causa si pone la questione se occorra garantire la piena efficacia della direttiva EECC prorogando la DARF, oppure se le regole sulla durata dei

diritti individuali di uso dell'SFR stabilite da tale direttiva valgano soltanto per quei diritti che sono stati assegnati dopo l'entrata in vigore della direttiva stessa. Ove così non fosse, si pone la questione se si debba garantire la piena efficacia della direttiva autorizzazioni, valutando se sia opportuno prorogare la DARF qui in discussione.

- 7 Le circostanze decisive rilevanti in iure nella presente causa sono le seguenti:
1. la convenuta ha adottato la DARF il 21 settembre 2006 per un periodo di 15 anni, vale a dire fino al 21 settembre 2021;
  2. alla data di assegnazione del diritto, ossia al 21 settembre 2006, nell'Unione europea era in vigore la direttiva autorizzazioni, la quale stabiliva che il periodo di durata del diritto d'uso, allorché questo viene concesso per un tempo determinato, deve essere adeguato al servizio di cui trattasi; tuttavia, nella Repubblica di Slovenia era in vigore lo ZEKom, il quale consentiva la proroga di qualsivoglia DARF oltre i 15 anni qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni che erano prescritte al momento della scadenza di tale decisione ai fini dell'uso di tali radiofrequenze;
  3. alla data del 21 settembre 2021, allorché è venuta meno la DARF, era in vigore nell'Unione europea la direttiva EECC, la quale non impone espressamente agli Stati membri il modo in cui essi devono disciplinare il regime di proroga per i diritti individuali di uso dell'SFR che non sono stati concessi durante la vigenza di tale direttiva bensì prima di essa, e che sono però ancora validi al momento dell'entrata in vigore di detta direttiva;
  4. alla data del 21 settembre 2021, nella Repubblica di Slovenia bisognava applicare lo ZEKom-1, il quale, per il caso di diritto individuale di uso dell'SFR concesso al fine di garantire servizi pubblici di comunicazione agli utenti finali, escludeva espressamente la possibilità di proroga oltre i 15 anni;
  5. al momento della cessazione della validità della DARF (21 settembre 2021), la Repubblica di Slovenia non aveva ancora trasposto del proprio ordinamento giuridico la direttiva EECC, trasposizione cui essa avrebbe dovuto provvedere entro il 20 dicembre 2020.
- 8 Pertanto, la decisione nella presente causa dipende interamente dalla questione se l'articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva EECC sia direttamente applicabile, cosicché il diritto d'uso debba, di regola, dopo la scadenza di un termine di 15 anni, essere prorogato di altri 5 anni, nonché dalla questione se la norma suddetta si applichi (anche) a quei diritti di uso individuale dell'SFR sorti prima dell'entrata in vigore della direttiva EECC e non ancora venuti meno al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima, oppure se eventualmente sia direttamente applicabile ai diritti ancora esistenti l'articolo 5 della direttiva autorizzazioni e occorra, al momento della cessazione della DARF, valutare l'adeguatezza della sua durata ovvero un congruo periodo per l'ammortamento degli investimenti, per il fatto che tale disposizione osta ad una disposizione nazionale in forza della

quale è esclusa la proroga oltre i 15 anni senza riguardo all'adeguatezza del periodo di durata o all'ammortamento degli investimenti.

- 9 È incontestato che la Repubblica di Slovenia non ha tempestivamente trasposto la direttiva EECC nel proprio ordinamento giuridico. Per questo motivo l'Upravno sodišče nutre dei dubbi riguardo al carattere incondizionato e preciso delle disposizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva EECC. Ai fini della decisione nella presente causa è decisivo stabilire in che modo occorra interpretare la nozione di «prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti». La ricorrente la interpreta nel senso che occorre assegnare il diritto per un periodo di 15 anni, e che tuttavia la prevedibilità ventennale viene garantita riconoscendo la necessità di prorogare di ulteriori 5 anni il suddetto diritto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, di detta direttiva, a meno che non si accerti che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali previsti dall'articolo 49, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) o b), della medesima direttiva, oppure a meno che l'autorità competente non abbia avviato nei confronti del titolare un'azione di esecuzione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti di uso, ai sensi del quarto comma di tale articolo 49, paragrafo 2.
- 10 Ad avviso del giudice del rinvio, non è chiaro se gli Stati membri siano liberi di stabilire a quali condizioni essi garantiranno la prevedibilità ventennale del diritto d'uso, ossia a quali condizioni essi, ove decidano che la validità di tale diritto è di 15 anni, garantiranno una proroga di quest'ultimo di ulteriori 5 anni. Oltre a ciò, questo Tribunale si chiede anche se la direttiva EECC sia sufficientemente precisa al punto che esso possa fondare su quest'ultima la propria decisione.
- 11 La questione è dunque se detta direttiva autorizzi gli Stati membri a decidere quali condizioni essi terranno in considerazione in sede di proroga del diritto. In tal senso depone soprattutto l'articolo 49, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva EECC, il quale stabilisce che gli Stati membri, già prima dell'assegnazione del diritto, mettono a disposizione di tutti gli interessati i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso, e successivamente precisa le esigenze alle quali siffatti criteri generali possono fare riferimento. Infatti, se le condizioni fissate da tale direttiva si applicassero direttamente, la messa a disposizione di un accesso particolare a tali criteri non sarebbe necessaria, dovendosi ritenere che i criteri, se inclusi in una norma già pubblicata, siano noti o debbano essere noti a coloro ai quali sono destinati.
- 12 Dall'altro lato, questo Tribunale si chiede se già la stessa direttiva stabilisca condizioni generali che devono essere rispettate in sede di proroga (garanzia della concorrenza, utilizzo efficace dell'SFR, stimolo alle innovazioni e agli investimenti, capitale investito). Ma soprattutto sembra a questo collegio che non sia chiaro se lo Stato possa decidere, in base alla propria valutazione discrezionale, che la proroga dipende dall'entità degli investimenti effettuati nelle infrastrutture, oppure se già la stessa direttiva disponga che tale condizione, e dunque l'ammortamento dei capitali investiti, è essenziale per la proroga, giacché



tale punto di vista emerge sia nel paragrafo 1 che nel paragrafo 2 dell'articolo 49; questo collegio si chiede anche quale sia il rapporto tra i diversi criteri, vale a dire quale criterio debba essere preponderante rispetto agli altri, o se invece gli Stati membri siano liberi di definire tale aspetto (soltanto) in sede di trasposizione della direttiva.

- 13 Per il caso in cui la Corte rispondesse in senso affermativo alla questione se l'articolo 49, paragrafi 1 e 2, della direttiva EECC abbia un effetto diretto nei rapporti giuridici verticali, l'Upravno sodišče chiede altresì se tale direttiva imponga una prevedibilità ventennale oppure una proroga di ulteriori 5 anni di un diritto della durata di 15 anni (a determinate condizioni) anche per quei diritti individuali di uso dell'SFR che sono stati assegnati prima dell'entrata in vigore della citata direttiva. Infatti, nell'articolo 124 della direttiva EECC non viene dettata una disciplina transitoria per questi diritti, e tuttavia questo Tribunale non è in grado di desumere la finalità di tale direttiva in relazione a questi rapporti neppure dai considerando della direttiva stessa. Che tale direttiva non si applichi retroattivamente potrebbe tutt'al più risultare in base al senso dall'articolo 49, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva stessa, il quale stabilisce che i criteri per la proroga devono essere conosciuti già prima dell'assegnazione dei diritti, nonché dal quarto comma della medesima disposizione, ai sensi del quale il procedimento relativo alla proroga comincia al più tardi due anni prima della scadenza. Infatti, per i diritti che scadono prima di due anni successivamente all'entrata in vigore della direttiva EECC non è possibile assicurare tale periodo di tempo.
- 14 Oltre a ciò, questo Tribunale si chiede se, alla luce della disposizione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva EECC, sulla decisione relativa alla proroga possa influire il fatto che la possibilità di proroga del diritto era espressamente esclusa in virtù della legge vigente al tempo della cessazione di tale diritto.
- 15 Per il caso di risposta negativa alla questione se la direttiva EECC si applichi alla proroga dei diritti di uso individuale dell'SFR assegnati prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, l'Upravno sodišče si pone la questione se si debba eventualmente garantire il medesimo effetto prescritto da tale direttiva sulla base della norma, vigente al momento dell'assegnazione del diritto, dettata dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva autorizzazioni, ai sensi della quale la durata del diritto deve essere adeguata al servizio di cui trattasi, oppure tenendo conto del fatto che è necessario un periodo adeguato per l'ammortamento degli investimenti, laddove detta disposizione sia incondizionata e chiara e non richieda l'adozione di alcun atto delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri. Infatti, l'Upravno sodišče è a conoscenza della giurisprudenza della Corte, la quale, nella causa C-205/20, ha statuito che è provvista di effetto diretto la disposizione di cui all'articolo 20 della direttiva 2014/67, secondo la quale le sanzioni pecuniarie previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'adeguatezza e la proporzionalità sono nozioni paragonabili alla luce della chiarezza e dell'assenza di condizionalità. Nel caso in cui si dovessero applicare le citate disposizioni della direttiva autorizzazioni ovvero della direttiva di modifica della direttiva

autorizzazioni, il giudice del rinvio si pone la questione di quali criteri debbano essere applicati per la proroga di un diritto individuale all'uso dell'SFR.

DOCUMENTO DI LAVORO